GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 33

Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria

Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se piu' favorevole, l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalita' da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonche' di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'. L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e' fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1993, non più in vigore dal 27 marzo 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Giurisdizione tributaria
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
Capo	IV — Gli uffici di segreteria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/giurisdizione-tributaria/art-33-trattamento-economico-del-personale-degli-uffici-di-segreteria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it